



*Vista la Legge 25 gennaio 2011 n.5 - "Legge sulla progettazione strutturale";*

*Visto il Decreto Delegato 10 dicembre 2015 n.181 - "Norme attuative della Legge 25 gennaio 2011 n.5-Legge sulla progettazione strutturale";*

*Considerato che l'articolo 31 del suddetto decreto prevede che il responsabile del Servizio Controllo Strutture emetta circolari contenenti disposizioni interpretative ed esplicative della Legge n.5/2011 e del Decreto n.181/2015;*

Il sottoscritto Capo della Protezione Civile, in qualità di responsabile del Servizio Controllo Strutture, emana la seguente circolare:

## **CIRCOLARE n.1/2015**

### **Disposizioni applicative del Decreto Delegato 10 dicembre 2015 n.181**

A circa tre anni dall'inizio dell'applicazione della Legge 25 gennaio 2011 n.5 e del Decreto Delegato 26 marzo 2012 n.28, il nuovo decreto delegato, promulgato il 10 dicembre 2015 con il n.181, fermo restando l'impianto dei principi generali stabiliti dalla legge quadro, varia in parte le modalità attuative e le procedure amministrative fino ad oggi adottate, nell'ottica di perseguire una semplificazione e riduzione dei tempi dell'iter burocratico, nonché di precisare e risolvere alcuni aspetti che questo primo periodo di applicazione della normativa strutturale ha messo in evidenza.

Si illustrano qui di seguito le principali modifiche/novità introdotte con il nuovo decreto:

**Articolo 3** - Relativamente agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, l'articolo 3 stabilisce la procedura ad essi relativa facendo riferimento al Regolamento, allegato al Decreto stesso, che ne elenca le tipologie in categorie univocamente determinate, in revisione a quanto previsto dalle disposizioni applicative indicate nella Circolare n.1 del 7 dicembre 2012 dello scrivente Servizio, che è dunque superata dalla presente circolare; per queste opere minori, il progettista allega alla domanda del titolo edilizio dichiarazione che attesti la non rilevanza per la pubblica incolumità unitamente ad una relazione tecnica esplicativa contenente la dimostrazione di appartenenza ad una delle categorie dell'elenco, senza necessità di acquisire il parere preventivo del Servizio Controllo Strutture (in seguito SCS).

L'Ufficio per l'Edilizia acquisisce tale dichiarazione agli atti della pratica edilizia, controllandone la conformità; ne consegue una riduzione dei tempi e degli oneri per il richiedente.

**Articolo 12** - Viene introdotta la possibilità di presentare l'istanza di autorizzazione strutturale contestualmente alla richiesta della concessione o autorizzazione edilizia



(comma 5 dell'articolo 12); in questo modo l'istruttoria della pratica strutturale può avvenire contemporaneamente all'istruttoria della pratica edilizia dimezzando così i tempi per completare l'iter amministrativo complessivo.

In sostituzione delle copie conformi del progetto architettonico legale autorizzato, è inoltre prevista la consegna al Servizio Controllo Strutture (in seguito SCS) di copie "semplici" timbrate e firmate dal progettista architettonico che ne dichiara la congruità con il progetto architettonico allegato alla domanda della concessione/autorizzazione edilizia (lettera a) e lettera g) del comma 3 dell'articolo 12); analoga disposizione vale per le copie del progetto architettonico da allegare alla denuncia di deposito per gli interventi privi di rilevanza di cui al comma 5 dell'art.3.

Qualora dovessero intervenire modifiche al progetto architettonico, prima della autorizzazione da parte del dirigente dell'Ufficio per l'Edilizia, resta inteso che il progettista architettonico è tenuto a presentare al SCS le copie aggiornate, illustrando le variazioni rispetto al progetto iniziale, vistata per presa visione dal progettista strutturale.

Il rilascio dell'autorizzazione strutturale è in ogni caso subordinato al rilascio del titolo edilizio, dunque per poter ritirare la disposizione di autorizzazione strutturale completa dei relativi allegati, il richiedente dovrà presentare copia conforme (o dichiarata conforme da colui che conserva l'originale del documento, ai sensi dell'art.21 della Legge 5 ottobre 2011 n.159) del nullaosta relativo alla concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dall'Ufficio per l'Edilizia.

**Articolo 13** - Per quanto riguarda la documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione strutturale, si precisa che condizione necessaria per l'accettazione dell'istanza è la presenza al momento della consegna di tutti i documenti elencati all'articolo 12; qualora un documento possa essere omesso, va comunque presentato un documento firmato dal progettista strutturale dell'intero intervento che ne giustifichi l'assenza.

Nel caso di richiesta di autorizzazione strutturale caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali US (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi), deve essere presentata la documentazione separatamente per ogni unità strutturale. Qualora fossero presenti elaborati, o parti di essi, comuni a più US appartenenti ad un'unica istanza di autorizzazione sismica, detti elaborati comuni possono essere allegati ad una sola US e richiamati nelle altre.

Con il nuovo Decreto, ai fini di ottimizzare e velocizzare l'istruttoria delle pratiche, viene prevista la riduzione del numero di documenti da allegare all'istanza di autorizzazione, accorpandoli nel documento principale, la Relazione di progetto strutturale, per la redazione della quale il progettista dovrà seguire rigorosamente le indicazioni sui contenuti essenziali previste all'art.13 del Decreto, facendo riferimento e rimando espresso alle varie parti dei tabulati di calcolo allegati in cui si trovano i calcoli di dettaglio, o agli altri documenti allegati all'istanza. L'uniformità e la completezza della relazione di progetto permetterà al Servizio Controllo Strutture di orientare e concentrare le verifiche su tale documento, riducendo la necessità di richiedere chiarimenti istruttori e dunque rendendo più veloce l'iter autorizzativo.



**Articolo 14** - Introdotto ex novo, questo articolo riguarda gli interventi sulle costruzioni esistenti: viene specificato che per la progettazione e la classificazione degli interventi sugli edifici esistenti si deve far riferimento alla normativa tecnica vigente in Italia, inoltre per incentivare interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e al contempo garantire un aumento della resistenza dell'edificio alle azioni sismiche, si definiscono alcune limitate casistiche di interventi che in ragione della loro trascurabile influenza sulla vulnerabilità della costruzione possono essere escluse dalla definizione di sopraelevazione ed ampliamento ai fini dell'adeguamento sismico, categoria di intervento più onerosa e invasiva.

**Articolo 24** - In merito al contributo previsto a copertura degli oneri di istruttoria e conservazione delle autorizzazioni strutturali, il cui pagamento va effettuato prima della presentazione dell'istanza al SCS, viene precisato, per sancire la prassi in uso, che il volume a cui far riferimento per definirne l'importo è quello definito all'art. 185 della Legge n.87/1995 (Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie), riportato sul progetto architettonico allegato alla domanda di concessione/autorizzazione edilizia. Gli oneri dovuti per la presentazione delle istanze di autorizzazione strutturale sono calcolati in base ai seguenti criteri:

- 1) nel caso di un'unica richiesta di autorizzazione strutturale caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro è dovuta la corresponsione del contributo per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in base alle relative tipologie di intervento, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche. Nel caso di intervento di nuova costruzione di una pluralità di strutture tra loro identiche, il rimborso è dovuto per una sola volta.
- 2) nel contributo dovuto per l'intervento principale si intendono compresi:
  - modesti interventi locali funzionalmente connessi all'intervento principale;
  - interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;
  - opere di sostegno del terreno, in quanto interventi strumentali alla realizzazione dell'intervento principale, se presentati contestualmente alla richiesta di autorizzazione dell'intervento principale.
- 3) Per gli interventi di tipo D (riparazione o intervento locale), il contributo si intende forfettario a prescindere dal volume dell'edificio e dal numero degli interventi previsti nel progetto.

**Articolo 25** - Nell'articolo 25 vengono stabiliti gli adempimenti relativi all'aspetto strutturale che riguardano le richieste di concessione od autorizzazione in sanatoria ai sensi della Legge n.87/1995 (comma 8° dell'art.176 e art.179 come modificato dall'art.21 Decreto-Legge n.175/2010). Alla domanda di concessione od autorizzazione in sanatoria presso l'Ufficio per l'Edilizia dovrà essere allegato il relativo modulo A.1S in cui i tecnici incaricati dichiarano in quale ambito strutturale ricadono le opere. Nel caso in cui la realizzazione delle opere sia avvenuta posteriormente all'entrata in vigore della Legge n.5/2011, se le opere sono dichiarate prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, alla domanda va allegata la relazione tecnica esplicativa di cui al Regolamento allegato al Decreto Delegato; opere con codice PR-1



**SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE**  
*Dipartimento Territorio e Ambiente*

sono soggette al deposito presso il Servizio Controllo Strutture dei documenti di cui al comma 5 dell'art.3 del Decreto Delegato prima del rilascio della concessione/autorizzazione edilizia in sanatoria. Se le opere sono soggette ad autorizzazione strutturale è invece allegata una relazione redatta dal progettista strutturale e sottoscritta anche dal progettista architettonico e dalla proprietà, contenente le informazioni sull'intervento e l'impegno a presentare istanza di autorizzazione strutturale presso il Servizio Controllo Strutture, prima del rilascio della concessione edilizia in sanatoria.

Nel caso in cui la realizzazione delle opere sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della Legge n.5/2011, e dunque non sia assoggettabile a tale normativa, va allegata alla richiesta presso l'Ufficio per l'Edilizia:

- la dichiarazione della proprietà attestante la data di realizzazione delle opere;
- una certificazione di un professionista abilitato (come individuato al comma 1 lettera a) e b) dell'art.23) che attesta l'idoneità statica delle stesse all'uso per il quale sono destinate. Tale Certificato di Idoneità Statica è il documento finale di una serie di accertamenti da parte del tecnico incaricato volti a dichiarare l'idoneità delle strutture di un edificio nei riguardi di tutti i carichi, permanenti ed accidentali, agenti su di esse, ad esclusione dell'azione sismica; non è richiesto nel caso di interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto n.59/1981, che introduceva l'obbligo del deposito del progetto esecutivo delle strutture nonché del collaudo statico delle stesse.

Nella sezione *Modulistica/Protezione Civile/Servizio Controllo Strutture* del sito [www.dipartimentoterritorio.pa.sm](http://www.dipartimentoterritorio.pa.sm), è possibile scaricare la modulistica aggiornata in base al nuovo Decreto Delegato, predisposta dal Servizio Controllo Strutture, necessaria per la presentazione delle pratiche strutturali nonché i moduli di asseverazione da allegare alla richiesta di concessione o autorizzazione edilizia da presentare all'Ufficio per l'Edilizia.

San Marino, 14 dicembre 2015/1715 d.F.R.

**dott. Fabio Berardi**  
Capo della Protezione Civile

